



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 26 aprile 2016
(OR. en)

7591/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0079 (NLE)**

PECHE 118

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione

DECISIONE (UE) 2016/... DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria
dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea
e il Governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato
disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione e il Governo delle Isole Cook hanno negoziato un accordo di partenariato per una pesca sostenibile ("accordo") e un protocollo di attuazione del suddetto accordo ("protocollo"), che assegna alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette ai diritti di sovranità o di giurisdizione delle Isole Cook in materia di pesca.
- (2) I negoziati si sono conclusi positivamente e l'accordo e il protocollo sono stati siglati il 21 ottobre 2015.
- (3) L'articolo 16 dell'accordo e l'articolo 12 del protocollo prevedono l'applicazione provvisoria dell'accordo e del protocollo a decorrere dalla data della firma.
- (4) È opportuno che l'accordo e il protocollo siano firmati e applicati a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione, con riserva della conclusione dei suddetti accordo e protocollo.

Il testo dell'accordo e il testo del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo e il protocollo a nome dell'Unione.

Articolo 3

L'accordo e il protocollo sono applicati a titolo provvisorio a decorrere dalla data della loro firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la loro conclusione¹.

¹ La data dell'applicazione provvisoria dell'accordo e del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente
